

Regolamento di Ateneo dei Percorsi di Eccellenza dei corsi di studio

emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1483/2022 Prot. n.126773 del 31/10/2022

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizione e oggetto

Art. 3 Istituzione

Art. 4 Requisiti per l'accesso, verifiche intermedie e finali

Art. 5 Aspetti organizzativi e gestionali

Art. 6 Formazione presso sedi esterne

Art. 7 Certificazione

Art. 8 Norme transitorie

Allegato: Schema di Regolamento dei Percorsi di Eccellenza del Corso di Studio

Art. 1 Finalità

1. Nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso l'Università degli studi dell'Aquila, possono essere istituiti percorsi formativi integrativi, denominati Percorsi di Eccellenza, allo scopo di valorizzare la formazione delle studentesse e degli studenti iscritti, meritevoli e interessati/e ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.

Art. 2 Definizione e oggetto

- 1. Il Percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive a quelle previste dal regolamento didattico del corso di studio. Tali attività, in parte programmate dal Consiglio di Area Didattica (CAD) e in parte concordate con lo studente o la studentessa in relazione alle proprie vocazioni culturali e scientifiche, consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio
- 2. Il complesso delle attività formative aggiuntive comporta per lo studente o la studentessa un impegno minimo di 100 ore e massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 3 Istituzione

- 1. Il Percorso di eccellenza del corso di studio è istituito su proposta del CAD.
- 2. È possibile istituire un solo Percorso di Eccellenza per ciascun corso di studio. Inoltre, è possibile istituire un unico Percorso di Eccellenza per un insieme di corsi di studio di una stessa classe o appartenenti alla medesima area didattica.
- 3. Il Regolamento del Percorso di Eccellenza del corso di studio, proposto dal CAD e approvato dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Regolamento definisce:
 - i requisiti per l'accesso e le relative modalità,
 - le attività previste,
 - le verifiche dei requisiti intermedi (per i corsi di laurea, e di laurea magistrale a ciclo unico),
 - le verifiche dei requisiti finali (per tutti i corsi di studio),
 - l'eventuale erogazione di borse di studio annuali o finali su fondi di dipartimento/CAD/Ateneo/enti convenzionati.



Art. 4 Requisiti per l'accesso, verifiche intermedie e finali

I requisiti per l'accesso e le verifiche intermedie e finali dei Percorsi di Eccellenza di ciascun corso di studio devono rispettare i seguenti requisiti minimi comuni di Ateneo:

- 1. <u>Per poter accedere al Percorso di Eccellenza</u>, le studentesse e gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - essere iscritti al:
 - > secondo/terzo anno dei corsi di Laurea:
 - > secondo anno dei corsi di Laurea Magistrale;
 - quarto/quinto/sesto anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;
 - aver acquisito entro la fine della sessione autunnale d'esame del relativo calendario didattico tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel primo anno, per i corsi di laurea di primo e secondo livello, e di tutti quelli previsti nei primi tre/quattro anni, per le lauree magistrali a ciclo unico di 5/6 anni;
 - aver conseguito negli esami di profitto una valutazione media ponderata d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30);
 - aver conseguito nei singoli esami di profitto una valutazione non inferiore a ventiquattro/trentesimi (24/30).
- Verifica intermedia per poter proseguire nel Percorso di Eccellenza, gli studenti e le studentesse devono aver superato tutte le prove di esame degli insegnamenti previsti per l'anno in corso entro e non oltre la terza sessione (autunnale) del relativo calendario didattico, ottenendo una votazione media ponderata non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30) e, sul singolo insegnamento, non inferiore a ventiguattro/trentesimi (24/30).
- 3. <u>Verifica finale</u> gli studenti e le studentesse, oltre ad aver svolto con successo le attività proprie del Percorso di Eccellenza, devono aver acquisito entro la durata normale del corso di studio tutti i CFU previsti dal piano di studio (inclusi quelli relativi alla prova finale) e aver ottenuto una media ponderata non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30) nella valutazione degli esami di profitto, con una valutazione sul singolo insegnamento non inferiore a ventiquattro/trentesimi (24/30).
- 4. La verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi viene effettuata dal Consiglio di Area Didattica al termine di ogni anno accademico su relazione della docente o del docente tutor.
- 5. In considerazione di particolari caratteristiche del corso di studi, possono essere previsti requisiti per l'accesso, intermedi e finali diversi, ma comunque non inferiori a quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 5 Aspetti organizzativi e gestionali

- 1. Annualmente ciascun Consiglio di Area Didattica competente:
 - propone il numero di studenti e studentesse ammissibili e il numero delle eventuali borse disponibili;
 - propone la Commissione per la valutazione delle domande di ammissione;
 - propone attività formative aggiuntive qualificanti per il corso di studio ed eventualmente valuta gli argomenti proposti dal singolo studente o studentessa concordando il tema e le attività da svolgere nel percorso di eccellenza;
 - nomina un tutor o una tutor che seguirà lo studente o la studentessa durante lo svolgimento del percorso di eccellenza;
 - verifica il lavoro svolto in itinere e al termine del periodo previsto per il completamento del percorso di eccellenza.



- Annualmente ciascun Dipartimento, su proposta dei CAD, emana un bando unico per l'ammissione ai Percorsi di Eccellenza dei corsi di studio ad esso afferenti, indicando per ciascuno di essi:
 - il numero di studenti e studentesse ammissibili,
 - il numero delle borse disponibili,
 - la Commissione per la valutazione delle domande di ammissione,

e ne cura l'adeguata pubblicizzazione sul sito del Dipartimento e nell'apposita pagina del sito di Ateneo.

Art. 6 Formazione presso sedi esterne

1. Il Percorso di eccellenza può prevedere, tra le attività formative aggiuntive, periodi di studio o tirocinio presso altre Università, Istituzioni o Enti di alta formazione o di ricerca, italiani o stranieri, previa stipula di apposita convenzione da parte del Dipartimento di afferenza.

Art. 7 Certificazione

1. Il CAD, conclusa la verifica finale con esito positivo, trasmette la relativa delibera alla Segreteria Studenti, che provvede, contestualmente al conseguimento del titolo accademico finale, alla registrazione del Percorso di eccellenza nella carriera degli studenti e delle studentesse e alla relativa certificazione.

Art. 8 Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2022/2023.
 Tutti i Percorsi di Eccellenza già in essere presso questo Ateneo devono essere contestualmente adeguati al presente Regolamento.



Allegato: Schema di Regolamento dei Percorsi di Eccellenza del Corso di Studio

Regolamento del Percorso di eccellenza del corso di studio in
(classe)
ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'istituzione di Percorsi di eccellenza (adottato con Decreto Rettorale n/2022 del)
1. Premessa
Nell'ambito del corso di studio in
2. Definizione e finalità
Il Percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive a quelle previste dal regolamento didattico del corso di studio. Tali attività, in parte programmate dal Consiglio di Area Didattica (CAD) e in parte concordate con lo studente o la studentessa in relazione alle proprie vocazioni culturali e scientifiche, consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio. Le attività aggiuntive proposte possono essere individuate nell'ambito delle competenze presenti in Ateneo e/o disponibili presso altre istituzioni qualificate, nazionali ed estere, a seguito di accordi Erasmus o di convenzioni specifiche. Il complesso delle attività formative aggiuntive comporta per lo studente o la studentessa un impegno minimo di 100 ore e massimo di 200 ore annue (il CAD può, se lo ritiene, precisare l'impegno orario richiesto) e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Università degli Studi dell'Aquila.
3. Requisiti per l'accesso e modalità di ammissione
L'accesso al Percorso di Eccellenza avviene su domanda della studentessa o dello studente, secondo le modalità e le scadenze indicate nel relativo bando emesso dal Dipartimento. Per accedere al Percorso di Eccellenza, la studentessa o lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 essere iscritto al: (cancellare le voci non pertinenti al corso di studio) secondo/terzo anno dei corsi di Laurea; secondo anno dei corsi di Laurea Magistrale; quarto/quinto/sesto anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;

• aver acquisito entro la fine della sessione autunnale d'esame del relativo calendario didattico tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel primo anno (per i corsi di laurea di primo e secondo livello) e di tutti quelli previsti nei primi tre/quattro anni, per le lauree magistrali a ciclo unico di 5/6 anni; cancellare le voci non pertinenti al corso di studio



- aver conseguito negli esami di profitto una valutazione media ponderata d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30);
- aver conseguito nei singoli esami di profitto una valutazione non inferiore a ventiquattro/trentesimi (24/30).

La selezione degli studenti e delle studentesse ammessi/e al PE può prevedere un colloquio che accerti l'interesse della candidata o del candidato per gli argomenti di approfondimento proposti. La Commissione valuta le domande, effettua gli eventuali colloqui con le candidate e i candidati e redige una graduatoria in base alla media dei voti di esame e del risultato del colloquio. In caso di parità, verrà favorita la minore età.

4. Verifica intermedia e finale

Sono ammessi all'anno successivo del PE gli studenti e le studentesse selezionati l'anno precedente e che abbiano:

- superato tutte le prove di esame degli insegnamenti previsti per l'anno in corso entro e non oltre la terza sessione (autunnale) del relativo calendario didattico,
- conseguito per ogni esame la votazione di almeno 24/30;
- maturato in complesso una votazione media ponderata non inferiore a 27/30.
- ottenuto relazione positiva dal tutor al quale sono stati assegnati/e
- svolto una presentazione pubblica del lavoro fatto giudicata positivamente dalla commissione del PE designata dal CAD (non richiesta da regolamento ma a discrezione del CAD si può prevedere questa o altra modalità di verifica)

Per poter concludere con successo il percorso di eccellenza la studentessa o lo studente, oltre ad aver svolto tutte le attività del PE, ottenendo per tutte un giudizio positivo, deve:

- aver acquisito tutti i CFU previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alla prova finale, entro la durata normale del corso di studi (o entro un termine più restrittivo indicato dal CAD per esempio: acquisizione CFU entro terza sessione d'esami e conseguimento titolo accademico entro il 31 dicembre);
- aver conseguito per ogni esame la votazione di almeno 24/30;
- aver conseguito una media ponderata dei voti d'esame di almeno 27/30.

5 Organizzazione e gestione del Percorso di Eccellenza

- 1. Il Consiglio di Area Didattica:
 - propone al Dipartimento il numero di studentesse e studenti ammissibili e il numero delle eventuali borse di studio disponibili, l'entità e le modalità di erogazione (a conclusione della verifica intermedia e/o della verifica finale)
 - propone al Dipartimento la Commissione per la valutazione delle domande di ammissione
 - propone attività formative aggiuntive qualificanti per il corso di studio ed eventualmente valuta gli argomenti proposti dal singolo studente o dalla singola studentessa concordando il tema e le attività da svolgere nel percorso di eccellenza;
 - nomina un tutor o una tutor che seguirà lo studente o la studentessa durante lo svolgimento del percorso di eccellenza
 - provvede alle verifiche intermedie e finali delle attività del Percorso di Eccellenza.
- 2. Il Dipartimento, su proposta dei CAD, emana un bando unico per l'ammissione ai Percorsi di Eccellenza dei corsi di studio ad esso afferenti, indicando per ciascuno di essi:
 - il numero di studenti ammissibili,
 - l'entità e il numero delle eventuali borse di studio disponibili,
 - la Commissione per la valutazione delle domande di ammissione,



• le modalità di erogazione (a conclusione della verifica intermedia e/o della verifica finale),

e ne cura l'adeguata pubblicizzazione sul sito del Dipartimento e nell'apposita pagina del sito di Ateneo.

6. Certificazione

Il CAD, conclusa la verifica finale con esito positivo, trasmette la relativa delibera alla Segreteria Studenti, che provvede, contestualmente al conseguimento del titolo accademico finale, alla registrazione del Percorso di eccellenza nella carriera dello studente/della studentessa e alla relativa certificazione